Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Zerba, società per azioni, in San Giuliano Vecchio (Alessandria): Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1977. — **Magazzini generali Docks piemontesi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1977. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **Niggeler & Küpfer, società per azioni, in Chiari (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1977. — **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **Ospedale Maggiore di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1977. — **M.M. - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1977. — **O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1977. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1977. — **E.N.I. - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1977. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 5,50 % » sorteggiate il 12 settembre 1977. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Decennali 9 % » sorteggiate il 12 settembre 1977. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 7 % » sorteggiate il 12 settembre 1977. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6 % » sorteggiate il 12 settembre 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1977, n. 751.

Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, esteso alla Marina e all'Aeronautica con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;

Visto il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto del Ministro per la difesa 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1961, registro n. 59, foglio n. 191;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa.

L'annesso capitolato generale d'oneri, composto di quarantaquattro articoli e vistato dal Ministro per la difesa, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla stessa data è abrogato il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 6

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA PRESSO GLI ENTI DELLA DIFESA.

Capo I

L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA IN GENERALE

Art. 1.

L'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa è disciplinato:

dalle norme previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 24 maggio 1924, n. 827 — che in prosieguo saranno rispettivamente indicati come « Legge di contabilità di Stato » e « Regolamento di contabilità di Stato » — nonchè, se del caso, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, lettere *b*), *c*), *d*), e 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

dalle condizioni fissate nel presente capitolato d'oneri;

dalle condizioni particolari stabilite nei contratti.

Le gare per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio si svolgono col metodo delle offerte segrete.

Art. 2.

Le imprese concorrenti devono, nei termini fissati dalla apposita lettera d'invito, presentare all'ufficio un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, comprovante la loro attività specifica e dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnarle legalmente e a riscuotere e quietanzare per loro conto.

Dal certificato dovrà risultare anche che le imprese non si trovino in stato di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato e che le suddette circostanze di fallimento o concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell'attestazione.

Le imprese individuali dovranno inoltre presentare un certificato generale del casellario giudiziale, pure di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara.

Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono, in materia, le particolari norme stabilite da leggi e da regolamenti.

Ogni impresa concorrente dovrà costituire un deposito provvisorio, secondo le norme dell'articolo seguente.

Art. 3.

Il deposito provvisorio sta a garanzia dell'offerta.

Esso può essere costituito:

a) in numerario;

b) in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli legalmente ammessi, da calcolarsi al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il versamento;

c) in vaglia cambiari o assegni circolari emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 54, terzo comma, del regolamento di contabilità di Stato.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalla lettera d'invito, esso deve essere ragguagliato al 5% dell'importo presunto del contratto.

Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono le speciali disposizioni in materia.

Il deposito provvisorio dev'essere versato dall'impresa concorrente presso la sezione di tesoreria provinciale indicata dalla lettera di invito, la quale rilascia apposita quietanza.

L'avviso di gara potrà prevedere che il versamento del deposito sia effettuato a chi presiede la gara.

Art. 4.

Il deposito provvisorio costituito dall'impresa aggiudicataria resta vincolato fino alla stipulazione del contratto.

Allorchè l'impresa predetta abbia provveduto alla costituzione della cauzione definitiva, il deposito viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta apposto dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale dovranno risultare gli estremi del versamento della cauzione medesima.

Il deposito provvisorio costituito dall'impresa non risultata aggiudicataria viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta steso dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale deve esplicitamente risultare la circostanza che l'impresa non è rimasta aggiudicataria.

Art. 5.

L'impresa deliberataria deve, entro il termine fissato dalla autorità appaltante, prestare la prescritta cauzione definitiva nelle forme e con le modalità di cui all'art. 54 del regolamento di contabilità di Stato.

La cauzione sta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, dell'integrità dei materiali che all'impresa verranno di volta in volta affidati per le sue prestazioni, del rimborso delle somme pagate in più dall'amministrazione militare per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione, a tutela degli interessi dell'amministrazione.

Il suo importo, indicato nella lettera d'invito, è, di massima, pari al 10% dell'importo presunto del contratto, ma l'amministrazione può fissarlo anche in misura maggiore o minore.

Il deposito provvisorio costituito con i valori ed i titoli di cui al precedente art. 3, lettere *a*) e *b*), può, debitamente integrato se necessario, essere convertito in cauzione definitiva.

La conversione in cauzione definitiva del deposito provvisorio è eseguita, in ogni caso, a cura dell'impresa deliberataria.

Per le cauzioni delle cooperative di lavoro e dei loro consorzi valgono le speciali disposizioni di legge.

Art. 6.

La cauzione viene svincolata dopo che l'impresa assuntrice abbia soddisfatto a tutti gli obblighi contrattuali e fiscali a suo carico e comunque non prima dell'emissione a pagamento del mandato di saldo.

Art. 7.

L'impresa appaltatrice che voglia, ai sensi dell'art. 54 del regolamento di contabilità di Stato, essere esonerata dal versare la cauzione definitiva, deve inoltrare all'ente appaltante apposita domanda, sulla prescritta carta bollata, indirizzata all'autorità competente ad approvare il contratto. Tale esonero può essere concesso solo in casi speciali, da valutarsi di volta in volta, e sempre che trattasi di impresa di notoria solidità.

L'impresa che sia esonerata dal prestare cauzione deve concedere un miglioramento del prezzo contrattuale ragguagliato al 5 % annuo della cauzione non versata, calcolato per il tempo di durata del contratto.

Art. 8.

In luogo della cauzione definitiva l'amministrazione può accettare fidejussione bancaria ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del regolamento di contabilità di Stato.

In tal caso:

l'impresa consegnerà all'amministrazione una dichiarazione con la quale la banca garante si impegna a versare, senza alcuna osservazione o contestazione o pretesa di chiarimenti, una somma pari a quella garantita, quando l'amministrazione stessa ne faccia richiesta scritta perchè ritenga di trovarsi in uno dei casi per i quali dal presente capitolato è previsto l'incameramento della cauzione. Nella dichiarazione la banca indicherà anche il proprio domicilio legale;

il miglioramento del prezzo contrattuale deve essere pari alla differenza tra il tasso dell'interesse legale (5 %) ed il tasso di commissione bancaria da calcolarsi sull'ammontare della cauzione non versata e per il tempo di durata del contratto; non deve comunque essere inferiore al 2,50 per cento.

Art. 9.

All'aggiudicazione dell'appalto segue la stipulazione di apposito contratto, che deve aver luogo nel termine stabilito dall'amministrazione.

Qualora entro tale termine l'impresa aggiudicataria non si presti alla stipulazione del contratto, l'amministrazione può con atto unilaterale dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, incamerando il deposito provvisorio, oppure può provvedere all'esecuzione del servizio, nel modo più opportuno, a rischio e spese dell'impresa.

Art. 10.

Ogni contratto indica:

a) le date di inizio e di scadenza; quest'ultima non potrà essere posteriore alla fine dell'esercizio finanziario al quale si riferisce;

b) il compenso dovuto all'impresa o il modo in cui dovrà essere determinato, in base all'esito della gara o della trattativa privata;

c) il territorio e gli enti presso i quali il servizio dovrà essere effettuato;

d) il valore presunto che gli viene attribuito ai fini dell'impegno sul capitolo di competenza e di ogni eventuale onere;

e) la richiesta media giornaliera di lavoratori che presumibilmente sarà avanzata dagli enti militari interessati al contratto. Tale dato ha valore puramente indicativo per l'impresa e non vincola in alcun modo l'amministrazione;

f) la somma vincolata dall'impresa in favore dell'amministrazione militare, a titolo di cauzione definitiva, e gli estremi della ricevuta rilasciata all'uopo dalla sezione di tesoreria provinciale; oppure la banca che presta la fidejussione ed ha rilasciato la dichiarazione richiesta dal precedente art. 8. Tale dichiarazione deve essere allegata al contratto;

g) il domicilio legale eletto dall'impresa in base al successivo art. 11;

h) le persone autorizzate ad impegnare legalmente l'impresa e a riscuotere e quietanzare per suo conto;

i) ogni altra precisazione resa necessaria per lo svolgimento del servizio dalle esigenze e caratteristiche locali.

DOMICILIO DELL'IMPRESA ASSUNTRICE
VARIAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

Art. 11.

L'impresa deve all'atto della stipulazione del contratto eleggere il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante.

Al domicilio eletto saranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

L'impresa parteciperà, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione nelle persone che hanno la legale rappresentanza. L'amministrazione militare è esonerata da qualsiasi responsabilità che possa comunque derivare, sia dalla designazione fatta nel contratto, sia nelle successive variazioni, non comunicate e non validamente giustificate.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica delle persone che hanno la legale rappresentanza o sono autorizzate a riscuotere e quietanzare — anche se tale decadenza o cessazione avvenga « ope legis » o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicato nei modi di legge — l'impresa stessa notificherà tempestivamente all'ente che ha stipulato il contratto l'avvenuta decadenza o cessazione.

In difetto di comunicazione o notificazione non sono opponibili all'amministrazione il mutamento, la decadenza o la cessazione della carica di coloro che hanno la legale rappresentanza o che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare; in particolare, l'amministrazione non incorre in alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone inizialmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

Art. 12.

Il contratto vincola l'impresa aggiudicataria fin dal momento della sottoscrizione, mentre non obbliga l'amministrazione se non dopo l'approvazione nei modi e termini di legge.

Qualora l'amministrazione non approvi il contratto ai sensi dell'art. 19 della legge e dell'art. 113 del regolamento di contabilità di Stato, l'impresa avrà diritto alla restituzione, senza interessi, della cauzione, delle spese di bollo sostenute per la stipulazione e della somma eventualmente anticipata per il pagamento della tassa di registro.

E' escluso qualsiasi indennizzo.

Art. 13.

Nel caso in cui il contratto non sia stato ancora approvato alla data di decorrenza in esso prevista, l'inizio del servizio verrà spostato al giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale l'amministrazione avrà partecipato l'avvenuta approvazione all'impresa assuntrice.

Art. 14.

L'impresa non può cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di manovalanza affidatole.

Qualora essa contravvenga a tale divieto, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione mediante dichiarazione unilaterale, salva ogni altra azione per il risarcimento dei conseguenti danni.

Capo II

MANOVALANZA IN PARTICOLARE

Art. 15.

L'appalto tende ad assicurare da parte dell'impresa aggiudicataria prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente per le necessità dei magazzini, opifici, enti, mezzi navali ed aeroportuali militari.

Il servizio avrà, quindi, carattere saltuario e mai continuativo.

Art. 16.

Il servizio comprende sia le operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione dei colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici, vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali, alla banchina o in rada.

Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiali, merci e derrate, e di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilità derivanti dalle norme in vigore.

Art. 17.

Le prestazioni di manovalanza hanno luogo in seguito a richiesta dell'ente interessato. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire all'impresa almeno tre o sei ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra località. Il contratto può stabilire termini diversi quando la distanza fra sede dell'impresa e luogo di lavoro o altre circostanze rendano insufficienti o eccessivi quelli innanzi indicati.

Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti enti militari, entro le 24 ore successive.

Art. 18.

Il servizio dovrà essere eseguito da lavoratori con qualifica di operaio comune o qualifiche di lavoro equivalente, idonei alle operazioni di cui al precedente art. 16.

Art. 19.

L'amministrazione può richiedere, in base alle esigenze del momento, le prestazioni nella quantità che, a suo esclusivo giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio.

Art. 20.

Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'amministrazione militare.

Qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. Comunque l'amministrazione militare può rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'adesione alla richiesta di sostituzione di ciascuna unità verrà addebitata all'impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa stessa per quattro ore di prestazioni di un lavoratore.

Art. 21.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'impresa appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

L'amministrazione militare potrà verificare che il rendimento di ciascun lavoratore non sia inferiore a quello riconosciuto come normale, e ciò al fine di inoltrare i conseguenti rilievi al rappresentante dell'impresa.

L'amministrazione militare rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'impresa ed i suoi dipendenti.

Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa dell'impresa, la quale non potrà pretendere dall'amministrazione compensi o indennizzi di sorta.

Art. 22.

Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti dal precedente art. 17 venga prima dell'inizio revocato per motivi non dipendenti dall'impresa e questa dimostri di avere già disponibili, all'ora prestabilita, gli operai sul posto di lavoro, le sarà corrisposto un quarto del compenso che le sarebbe spettato per l'intero lavoro.

Se il lavoro era tale da richiedere più di una giornata si corrisponderà il quarto del compenso relativo ad una sola giornata. Quanto sopra sarà di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall'autorità militare in contraddittorio con l'impresa.

Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l'inizio del servizio, sarà corrisposto all'impresa:

ove i lavori siano stati eseguiti per non più di quattro ore: il compenso corrispondente a metà giornata o a quattro ore (nel caso di compenso stabilito a ore);

ove siano stati eseguiti per più di quattro ore: il compenso corrispondente all'intera giornata o a otto ore.

Sarà ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l'impresa.

Capo III

OBBLIGHI DELL'IMPRESA E SUE RESPONSABILITÀ IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - PENALITÀ

Art. 23.

L'impresa assuntrice deve provvedere a sue spese e rischio all'invio, di volta in volta, sul posto di lavoro del personale richiesto.

In caso di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà applicata per ogni ora di ritardo di ciascun operaio una penale pari al 10% di quanto contrattualmente dovuto per le prestazioni di un operaio per un'ora. Le frazioni di ora saranno a tal fine equiparate all'ora intera.

Qualora i lavoratori debbano essere trasferiti, per urgenti ed inderogabili esigenze dell'amministrazione militare, dalla località in cui prestano abitualmente la loro opera ad altra località ed il loro trasporto avvenga con automezzi militari o comunque a cura e spese dell'amministrazione, l'impresa non potrà pretendere da questa alcun rimborso di diarie, trasferte o supplementi paga.

Restano a carico dell'impresa i premi per l'assicurazione degli operai trasportati.

Art. 24.

L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale.

In tal caso l'amministrazione provvederà a far eseguire il servizio nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'impresa.

Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'impresa anche se fatto con personale dell'amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali. L'amministrazione applicherà anche, a seconda che trattasi di mancanza totale o parziale del servizio, una penalità pari rispettivamente al 50% ed al 25% di quanto contrattualmente dovuto all'impresa per il numero di ore che ogni operaio non inviato sul posto avrebbe dovuto svolgere. Resta salvo il risarcimento del danno.

Art. 25.

L'impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente e fare osservare dai suoi dipendenti le disposizioni che saranno impartite dall'autorità militare che ha richiesto il servizio.

Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'amministrazione militare effettuerà controlli con proprio personale onde accertare che i lavori siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste.

Art. 26.

L'impresa ottempererà a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti circa i contributi assicurativi e previdenziali nonchè a quelli che trovano la loro origine nei contratti collettivi di lavoro che prevedono in favore del lavoratore la corresponsione di indennità, premi, incentivi e simili.

L'amministrazione potrà richiedere controlli da parte degli organi competenti al fine di accertare che l'impresa sia in regola con tutti gli obblighi innanzi accennati nei riguardi degli operai che esplicano il servizio appaltato.

Se durante l'esecuzione del contratto, e comunque prima della emissione del mandato di saldo, l'impresa venisse denunciata dai competenti organi del Ministero del lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, l'amministrazione militare sospenderà la liquidazione del saldo e, se non ancora eseguito in tutto o in parte, anche il pagamento degli acconti, fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo.

La somma trattenuta sarà corrisposta all'impresa, soltanto dietro autorizzazione dei predetti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che hanno effettuato la denuncia, nè l'impresa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.

Art. 27.

L'impresa appaltatrice è responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti.

In caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dall'impresa, graveranno su di essa le conseguenti responsabilità.

Per i beni appartenenti alle forze armate gli ammanchi o deterioramenti saranno addebitati a prezzi d'inventario o se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'amministrazione; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che possano adottarsi in via giudiziaria.

Art. 28.

Le inadempienze contrattuali commesse dalla impresa saranno fatte constare dall'autorità militare con apposito verbale che l'impresa sottoscriverà dopo avervi inserito le proprie eventuali osservazioni.

In caso di reiterati inadempimenti l'amministrazione, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 5, potrà, con atto unilaterale, senz'altro dichiarare risoluto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del danno.

Art. 29.

Qualora l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, l'amministrazione, salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione. In tale ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità di Stato.

Art. 30.

Per garantirsi in modo efficace l'amministrazione potrà sospendere nella misura che crederà necessaria i pagamenti alla impresa e non procederà ad alcuna liquidazione finchè l'impresa stessa non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Art. 31.

L'amministrazione ha la facoltà di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso minimo di quindici giorni da darsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impresa non potrà pretendere, per lo scioglimento, indennizzi o compensi di sorta.

Capo IV

COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 32.

Il compenso contrattuale s'intende accettato dalla impresa a suo rischio e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da ogni eventualità o circostanza che essa per qualsiasi motivo non abbia tenuto presente.

Restano però salve le contrarie pattuizioni eventualmente convenute nei singoli contratti o le diverse disposizioni contenute nelle norme legislative speciali.

Art. 33.

La liquidazione dei compensi, riferita a periodi mensili, sarà eseguita su presentazione di fatture corredate dai prescritti documenti probatori.

A ciascuna fattura sarà allegato un prospetto, da compilarsi dall'impresa, nel quale dovranno essere indicati:

il numero ed il nome degli operai che hanno eseguito le prestazioni di manovalanza con la dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell'impresa;

il numero delle giornate, mezze giornate ed ore lavorative effettivamente compiute da ciascun operaio.

Detto prospetto dovrà essere sottoscritto dall'impresa e controfirmato dal comandante o direttore dell'ente presso cui sono state eseguite le prestazioni.

Art. 34.

Qualunque contestazione in materia di liquidazione di compensi deve essere sollevata dall'impresa all'atto in cui riceve comunicazione per l'accettazione del relativo conto. Con la firma apposta su quest'ultimo essa rinuncia a qualsiasi reclamo in materia.

Art. 35.

La determinazione dell'amministrazione militare di applicare una penale prevista dal presente capitolato è comunicata all'impresa, mediante lettera raccomandata, dall'ente che ha stipulato il contratto.

Ricevuta tale comunicazione l'impresa potrà inoltrare allo stesso ente istanza per la disapplicazione non oltre tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.

Art. 36.

Le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, al giudizio di cinque arbitri.

Il giudizio arbitrale non potrà essere richiesto se la controversia non sia stata prima definita in via amministrativa dalla competente autorità centrale.

Art. 37.

Il consiglio arbitrale è così composto:

a) da due magistrati del Consiglio di Stato, nominati dal Presidente del Consiglio stesso. Il magistrato di qualifica più elevata o il più anziano a parità di qualifica assumerà la presidenza del collegio arbitrale;

b) da un magistrato giudicante della corte di appello di Roma, nominato dal primo presidente della corte stessa;

c) da un dirigente amministrativo del Ministero della difesa ovvero un ufficiale superiore o generale nominato dal Ministero ovvero un avvocato dello Stato;

d) da un arbitro nominato dall'impresa appaltatrice.

Gli arbitri nominati ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne occupino uno diverso.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente comma primo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario del collegio un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 38.

L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'amministrazione che ha definito la controversia in sede amministrativa.

La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e agli effetti dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 39.

In deroga alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti, la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente, ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

Art. 40.

L'istanza di cui all'art. 38 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine di trenta giorni successivi ai trenta di cui all'art. 38, notificare all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.

Art. 41.

Durante il termine indicato nel precedente art. 38 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei collegi indicati all'art. 37, perchè nominino gli arbitri ivi designati alle lettere *a*) e *b*).

Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 42.

Nell'eventualità che l'arbitrato sia richiesto dalla impresa, questa dovrà anticipare le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri nella misura che verrà indicata dal presidente del collegio arbitrale.

Art. 43.

Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'articolo 816 del codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

Art. 44.

Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di novanta giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del codice di procedura civile.

L'esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal codice di procedura civile.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio.

La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del codice di procedura civile.

Visto, il Ministro per la difesa
LATTANZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **752.**

Prelevamento di L. 4.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1977, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dall'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 4.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1977 ed iscriversi per la corrispondente somma al cap. 193 « Spese per l'acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi destinati al consumo. Spese per nolo, manutenzione e funzionamento macchine ed automezzi » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1977

LEONE

PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977.
Conferma del provveditore al porto di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1329, recante modificazioni all'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664;
Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1972, con il quale è stato nominato per il quadriennio 1972-76 provveditore al porto suddetto il gen. Sergio Stocchetti;
Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del provveditore predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo provveditore;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'ammiraglio ispettore CP Sergio Stocchetti è confermato provveditore al porto di Venezia per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 30

(11020)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, in Milano, stabilimenti di Baranzate di Bollate e Gattico, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;
Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede legale in Milano, stabilimenti di Baranzate di Bollate (Milano) e Gattico (Novara), con effetto dal 25 maggio 1976;
Vista l'istanza presentata dalla predetta Società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
Considerato che sussistono nei confronti della Società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede legale in Milano - stabilimenti di Baranzate di Bollate (Milano) e Gattico (Novara), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10953)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1977.
Disciplina dell'impiego dei mezzi nautici disinquinanti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 23 febbraio 1962, n. 238, che ha ratificato la convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, stipulata a Londra il 12 maggio 1954;
Vista la legge 14 gennaio 1970, n. 94, che ha ratificato gli emendamenti 11 aprile 1962 alla predetta convenzione;
Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, paragrafo 1, concernente i compiti d'istituto della categoria « marinai servizi portuali »;
Viste le leggi 22 ottobre 1959, n. 947 (istituzione del ruolo organico degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile) e 5 marzo 1961, n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato), concernenti l'impiego di personale operaio dell'Amministrazione della marina mercantile;
Considerata la necessità di apprestare mezzi idonei al disinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
Considerato che a tale fine sono stati inseriti nello stato di previsione della spesa di questo Ministero appositi capitoli per acquisto, manutenzione e gestione di mezzi antinquinamento delle acque marine e delle spiagge, nonché acquisto degli occorrenti prodotti;
Considerato che in relazione ai fondi stanziati in bilancio, questa Amministrazione ha proceduto all'acquisto di mezzi meccanici idonei alla rimozione delle sostanze oleose galleggianti sulla superficie del mare;

Considerato che l'impiego dei mezzi stessi è stato disciplinato con decreto ministeriale 28 febbraio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 15 maggio 1975);

Rilevata l'opportunità di modificare l'anzidetto decreto ministeriale al fine di disporre l'impiego dei sopramenzionati mezzi in forme più idonee alla realizzazione degli scopi per i quali sono apprestati;

Decreta:

Art. 1.

La direzione e lo svolgimento del servizio di disinquinamento di cui in premessa è affidato alle autorità marittime periferiche della Marina mercantile.

Art. 2.

Al suddetto servizio sono destinati battelli semoventi disinquinanti ed apparecchiature galleggianti disinquinanti non semoventi.

Art. 3.

I battelli e le apparecchiature di cui al precedente art. 2 sono impiegati in interventi disinquinanti di emergenza, escluse le normali attività di pulizia degli specchi acquei portuali rientranti nelle attribuzioni di altri organi.

Art. 4.

I mezzi disinquinanti sono iscritti in appositi registri tenuti dal Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Ogni mezzo disinquinante è munito di apposito documento matricolare.

Art. 5.

Ogni battello disinquinante deve essere contrassegnato dalla sigla B.D. seguita dal numero matricolare, applicati su entrambe le murate e sullo specchio di poppa, se esiste, e deve alzare la bandiera della Marina mercantile.

Le apparecchiature galleggianti disinquinanti non semoventi devono essere contrassegnate dalla sigla G.D., seguita dal numero matricolare, applicati in posti ben visibili, secondo la forma del mezzo stesso.

Art. 6.

I mezzi disinquinanti sono inoltre iscritti negli inventari dei beni mobili di quinta categoria tenuti dalle capitanerie di porto e dagli altri uffici marittimi dipendenti.

Art. 7.

L'assegnazione dei mezzi disinquinanti alle varie sedi verrà effettuata in funzione delle esigenze locali, tenuto presente il « Piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi ».

A dette assegnazioni provvederà l'ispettorato generale delle capitanerie di porto secondo le specifiche indicazioni fornite di volta in volta dalla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti.

Art. 8.

L'esercizio dei suddetti mezzi è affidato alle autorità marittime periferiche.

Il Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, può autorizzare le predette autorità e darli in uso ad enti portuali. In tal caso verrà compilato regolare verbale di consegna e gli enti interessati provvederanno all'esercizio, manutenzione e riparazione dei mezzi disinquinanti a proprie spese. Identica autorizzazione potrà essere rilasciata per l'affidamento dei mezzi, nei modi previsti dall'art. 60 reg. mar., ad eventuali organizzazioni operanti in porto, che abbiano capacità di gestirli.

Il decreto 28 febbraio 1975 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

(11021)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Suddivisione del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 1353 del 20 aprile 1977 della giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto « Suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »;

Esaminati i pareri, allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede a Tolmezzo e comprendente i comuni di Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzò Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

distretto n. 2 con sede a Gemona e comprendente i comuni di Gemona, Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone;

distretto n. 3 con sede a Spilimbergo e comprendente i comuni di Spilimbergo, Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto-Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, S. Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;

distretto n. 4 con sede a S. Daniele e comprendente i comuni di S. Daniele, Buia, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, S. Vito di Fagagna, Treppo Grande;

distretto n. 5 con sede a Tricesimo e comprendente i comuni di Tricesimo, Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Roiale, Taipana, Tarcento, Tavagnacco;

distretto n. 6 con sede a Sacile e comprendente i comuni di Sacile, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva di Sacile, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prata di Pordenone;

distretto n. 7 con sede a Pordenone e comprendente i comuni di Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Porcia, Roveredo in Piano, S. Quirino, Zoppola;

distretto n. 8 con sede a S. Vito al Tagliamento e comprendente i comuni di Arzene, S. Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, S. Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone;

distretto n. 9 con sede a Codroipo e comprendente i comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Flaibano, Rivignano, Sedegliano, Varmo;

distretto n. 10 con sede ad Udine e comprendente i comuni di Udine, Basiliano, Buttrio, Campoformido, Castions di Strada, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Remanzacco, Talmassons;

distretto n. 11 con sede a Cividale del Friuli e comprendente i comuni di Cividale del Friuli, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, San Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;

distretto n. 12 con sede a Latisana e comprendente i comuni di Latisana, Carlino, Lignano, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, Teor;

distretto n. 13 con sede a Cervignano e comprendente i comuni di Cervignano, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, S. Maria La Longa, S. Vito al Torre, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco;

distretto n. 14 con sede a Gorizia e comprendente i comuni di Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Sagrado, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse;

distretto n. 15 con sede a Monfalcone e comprendente i comuni di Monfalcone, Fogliano-Redipuglia, Grado, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco;

distretto n. 16 con sede a Trieste e comprendente i rioni di Altipiano Ovest, Altipiano Est, Roiano-Gretta-Barcola, Cologna-Scorcola, Cittanova, Barriera Nuova, S. Giovanni del comune di Trieste ed i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Sgonico;

distretto n. 17 con sede a Trieste e comprendente i rioni di Chiadino-Rozzol, Barriera Vecchia e S. Vito-Cittavecchia del comune di Trieste;

distretto n. 18 con sede a Trieste e comprendente i rioni di S. Giacomo, Servola-Chiarbola, Valmaura-Borgo S. Sergio del comune di Trieste ed i comuni di Muggia e S. Dorligo della Valle.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1977
Registro n. 107 Istruzione, foglio n. 18

(11023)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 6713 del 2 agosto 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla commissione indicata in oggetto, il rappresentante dall'Unione industriali dott. Pietro Fassio, dimissionario, con il dott. Paolo Panzani;

Decreta:

Il dott. Paolo Panzani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante dell'Unione industriali, in sostituzione del dott. Pietro Fassio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11026)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Sostituzione di un componente la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 23075 datata 1° agosto 1977, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fa presente la necessità di sostituire il proprio rappresentante in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte dott. Mario Della Negra, collocato a riposo, con il membro supplente dott. Elio Cosentino e di sostituire il dott. Cosentino con il dottor Vittorio Santoriello, in servizio presso l'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Torino;

Decreta:

I signori Elio Cosentino e Vittorio Santoriello sono nominati, membri effettivo e supplente, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, quali rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Della Negra, collocato a riposo, e del dott. Elio Cosentino medesimo, già membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11029)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Riunificazione degli uffici del registro di Taranto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963, registro n. 36 Finanze, foglio n. 111, col quale furono determinate le attribuzioni degli attuali tre uffici del registro « atti pubblici e successioni », « atti giudiziari, bollo e demanio » e « atti privati, IGE e radio »;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei suddetti uffici;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti pubblici e successioni », « atti giudiziari, bollo e demanio » e « atti privati, IGE e radio » di Taranto sono riuniti in unico ufficio, che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Taranto è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° novembre 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1977
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 399

(11172)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXVII Salone internazionale dell'attrezzatura alberghiera », in Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXVII Salone internazionale dell'attrezzatura alberghiera », che avrà luogo a Rimini (Forlì), dal 1° al 10 dicembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Nuova denominazione del caposaldo iniziale della strada statale n. 214.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 15 marzo 1977, n. 5195, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto che il caposaldo iniziale della strada statale n. 214 denominata « Maria e Isola Casamari » che attualmente è indicato in « innesto con la strada statale n. 6 Osteria de Mattheis di Frosinone » sia variato in « innesto strada statale n. 155 presso Frosinone »;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 4 ottobre 1974, n. 1086 e 19 luglio 1977, n. 418;

Ritenuto, quindi, che può accogliersi la richiesta dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Il caposaldo iniziale della strada statale n. 214 « Maria e Isola Casamari » assume la denominazione di « innesto strada statale n. 155 presso Frosinone ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(11088)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 23-CO »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Riva Cesare, in Cassina Rizzardi (Como), via Monti, 15/A, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli prezioni « 23-CO », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(10764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale e scioglimento della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona ».

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1977, i poteri conferiti al prof. Giulio Pasini quale commissario governativo della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona, costituita per rogito dott. Virgilio Previtali in data 2 giugno 1931, rep. 7103, sono prorogati fino alla data del decreto medesimo.

Con effetto dalla data del citato provvedimento la società cooperativa predetta è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e lo stesso prof. Giulio Pasini ne è nominato commissario liquidatore.

(11101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 17 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,80	879,80	879,70	879,80	879,80	879,85	879,85	879,80	879,80	879,80
Dollaro canadese	796,80	796,80	797 —	796,80	796,75	796,80	797,25	796,80	796,80	796,80
Franco svizzero	388,79	388,79	389,20	388,79	389 —	388,78	388,93	388,79	388,79	388,80
Corona danese	144,64	144,64	144,70	144,64	144,65	144,60	144,66	144,64	144,64	144,65
Corona norvegese	161,06	161,06	161 —	161,06	161,05	161,05	161,08	161,06	161,06	161,05
Corona svedese	184,28	184,28	184,30	184,28	184,35	184,22	184,38	184,28	184,28	184,30
Fiorino olandese	362,87	362,87	363 —	362,87	363 —	362,85	363,01	362,87	362,87	362,87
Franco belga	24,935	24,935	24,95	24,935	24,95	24,92	24,9420	24,935	24,935	24,95
Franco francese	182,10	182,10	182,10	182,10	182,17	182,10	182,21	182,10	182,10	182,10
Lira sterlina	1559,95	1559,95	1560,50	1559,95	1558,20	1559,90	1560,10	1559,95	1559,95	1559,95
Marco germanico	389 —	389 —	389 —	389 —	389,25	389,05	389,14	389 —	389 —	389 —
Scellino austriaco	54,541	54,541	54,65	54,541	54,60	54,55	54,58	54,541	54,541	54,34
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,73	21,80	21,75	21,80	21,74	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,497	10,497	10,5050	10,497	10,50	10,48	10,4990	10,497	10,497	10,49
Yen giapponese	3,488	3,488	3,50	3,488	3,49	3,47	3,49	3,488	3,488	3,48

Media dei titoli del 17 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Ricostruzione)	97,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,375
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,950
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,725
» 6 % » » 1970-85	74,825
» 6 % » » 1971-86	74,425
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80,450
» 9 % » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7 % 1978	97,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,175
» » 9 % 1980	91,375
» » 10 % 1981	91,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	879,825
Dollaro canadese	797,025
Franco svizzero	388,86
Corona danese	144,65
Corona norvegese	161,07
Corona svedese	184,33
Fiorino olandese	362,94
Franco belga	24,938
Franco francese	182,155
Lira sterlina	1560,025
Marco germanico	389,07
Scellino austriaco	54,56
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	10,498
Yen giapponese	3,489

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 20 settembre 1977, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, le seguenti aziende di credito:

Cassa rurale ed artigiana di Bressa, soc. coop. a r.ill., in Bressa di Campoformido (Udine);

Cassa rurale ed artigiana di Cadidavid-Verona, soc. coop. a r.l., in Cadidavid (Verona);

Cassa rurale ed artigiana di Carugate, soc. coop. a r.l., in Carugate (Milano);

Cassa rurale ed artigiana, soc. coop. a r.l., in Castellana Grotte;

Cassa rurale ed artigiana di Cortina d'Ampezzo, soc. coop. a r.ill., in Cortina d'Ampezzo;

Cassa rurale ed artigiana di Costozza, soc. coop. a r.l., in Longare (Vicenza);

Cassa rurale ed artigiana di Ospedaletto Euganeo, in Ospedaletto Euganeo (Padova);

Cassa rurale ed artigiana « S. Apollinare », in Rovigo;

Cassa rurale ed artigiana « San Gaudenzo » di Rimini, soc. coop. a r.l., in Rimini (Forlì);

Cassa urale ed artigiana, soc. coop. a r.ill., in Treviglio (Bergamo);

Cassa rurale di Villazzano, soc. coop. a r.ill., in Villazzano di Trento.

(10976)

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro premi di L. 5.000.000 e di venti premi di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(10977)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 11 agosto 1977, n. A/1525/I, il rettore *pro-tempore* dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in favore dell'Ente dalla sig.ra Vincenza Ottonello ved. Foà, costituita da beni mobili, danaro e titoli per un valore complessivo di L. 41.281.082, per l'istituzione di una borsa di studio o premio annuo da intitolarsi al nome del prof. Emanuele Foà e da assegnarsi ad uno studente della facoltà di ingegneria meritevole e bisognoso.

(11034)

Autorizzazione all'Università di Bari a permutare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 29 aprile 1977, n. 951, l'Università di Bari è autorizzata a stipulare con il comune di Bari l'atto di permuta della sede della facoltà di economia e commercio, di proprietà dell'Ateneo, con il « Grande albergo delle Nazioni », di proprietà del predetto comune, per la soluzione del problema alloggio degli studenti fuori sede.

(11035)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 settembre 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera (Pavia), in amministrazione straordinaria, l'avv. Cesare Martinotti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10978)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 luglio 1977 dal signor Kinkela Giovanni, nato a Mattuglie il 20 dicembre 1905, residente a Trieste in via M. Maovaz, 46, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Chinchella;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kinkela Giovanni è ridotto nella forma italiana di Chinchella.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 settembre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(10823)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 agosto 1977 dalla sig.ra Sinkovic Gina in Tolazzi, nata a Buie (Pola) il 10 giugno 1947, residente a Trieste in via Canova, 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Sinico;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Sinkovic Gina in Tolazzi è ridotto nella forma italiana di Sinico.

Uguale riduzione è disposta nei confronti del figlio Alessandro Sinkovic, nato a Umago (Pola) il 9 luglio 1965.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 settembre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(10824)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di settembre 1977, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio successivo, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1976.

(11106)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati;

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia;

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonchè documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciati in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4, nonchè dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposta all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art. 13.

I documenti presentati o spediti al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1977

Il Presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 62

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . (provincia di . . . .) via . . . n. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 28 settembre 1977.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11036)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Avviso di rettifica

Fra i componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta di cui al decreto del presidente della giunta regionale 20 settembre 1977, n. 543, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 26 settembre 1977, in luogo di: «*Oggero dott. Luciano, medico condotto di Aosta*», leggasi: «*Volta dott. Alfonso, medico condotto di Pont-St.Martin*».

(11152)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(11181)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1977, n. 53.

Assistenza ospedaliera all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza ospedaliera in Paesi con i quali vigono accordi o convenzioni

La regione Abruzzo, nel rispetto dei regolamenti della Comunità economica europea nonchè delle convenzioni e degli accordi internazionali vigenti in materia di sicurezza sociale, assicura l'assistenza ospedaliera ai soggetti di cui all'art. 2, della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, i quali si trovino all'estero.

Gli aventi diritto possono ricoverarsi all'estero anche in forma indiretta secondo il sistema mutualistico vigente in ciascun Stato estero.

Agli stessi spetta il rimborso delle spese in misura pari all'onere che la Regione avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in forma diretta.

La giunta regionale provvede a tali rimborsi in base alla documentazione acquisita.

Art. 2.

Assistenza ospedaliera in Paesi con i quali non esistono accordi

La regione Abruzzo assicura altresì l'assistenza ospedaliera ai soggetti di cui al precedente art. 1 che si ricoverino in Stati esteri, con i quali non esistono accordi o convenzioni internazionali in materia, soltanto nei casi in cui venga accertata la indispensabilità del ricovero sotto il profilo della necessità.

Il rimborso è erogato nella misura e con l'osservanza, di norma, delle modalità previste dall'art. 7 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20 e non potrà comunque eccedere i limiti della spesa sostenuta e documentata.

Art. 3.

Assistenza ospedaliera all'estero in casi eccezionali

La giunta regionale è autorizzata ad erogare ai soggetti contemplati nell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, un parziale rimborso delle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura situati fuori del territorio nazionale, effettuati, in casi eccezionali, per interventi chirurgici altamente specializzati e per degenze connesse a particolari esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte presso istituti di ricovero e cura ad alta specializzazione situati nel territorio nazionale.

Le richieste di tali forme di assistenza ospedaliera all'estero devono essere presentate all'ufficio del medico provinciale competente per territorio che decide sulla ammissibilità.

Le richieste devono essere corredate di un'idonea documentazione comprovante il diritto all'assistenza e la inderogabile necessità della cura ospedaliera.

La giunta regionale provvede al rimborso soltanto nei casi in cui sia stata concessa la preventiva autorizzazione.

L'ammontare del rimborso è determinato nella misura e con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 7 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20.

In aggiunta all'importo di cui al precedente comma può essere concessa, in relazione alle condizioni economiche della famiglia del richiedente, una integrazione rivolta a garantire all'assistito un concorso non eccedente il 50% della spesa globale per cure, viaggi e soggiorno effettivamente sostenuta e documentata e comunque non superiore ad un limite massimo che viene determinato all'inizio di ciascun anno dalla giunta regionale, tenuto conto delle variazioni dell'indice di aumento del costo della vita.

Art. 4.

Copertura degli oneri

All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3, valutato in L. 30.000.000 annue, si provvede come segue:

per L. 10.000.000 mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 626 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

per L. 20.000.000 mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 661 del medesimo stato di previsione. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, viene istituito ed iscritto il cap. 680 denominato: « Concorso nelle spese globali per cure, viaggio e soggiorno nei casi di assistenza all'estero », con lo stanziamento di L. 30.000.000. Per gli esercizi successivi, l'onere graverà sul corrispondente capitolo dei pertinenti bilanci.

Ai restanti oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte, con la quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Abruzzo per l'anno 1975 e successivi ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 5.

Disposizione transitoria

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle richieste di rimborso per prestazioni che rientrino nella previsione degli articoli 1, 2 e 3, pervenute alla regione Abruzzo a decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di cui all'art. 3 non si applica la disposizione prevista dal quarto comma del predetto articolo.

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1977, n. 54.

Integrazione alla legge regionale 29 luglio 1974, n. 29. Aumento del contributo all'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca con sede in Pescara.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui alla legge regionale n. 29 del 29 luglio 1974 è elevato a lire 50 milioni, a decorrere dall'anno 1977.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1977, mediante riduzione, di pari importo, del fondo stanziato al capitolo 1400 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio medesimo è ridotto di L. 40.000.000.

La dotazione del cap. 675 del bilancio regionale 1977, denominato «Contributo all'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara», è conseguentemente elevata a L. 50.000.000.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1977, n. 55.

Norme relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della presente legge hanno lo scopo di adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 17.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. 3 possono essere effettuati nuovi impianti di vigneti, nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con l'impiego dei vitigni montepulciano e sangiovese, quest'ultimo in misura non superiore al 15% della superficie da impiantare, utilizzati per ottenere il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo, nonchè nuovi vigneti con l'impiego dei vitigni trebbiano d'Abruzzo, trebbiano toscano e malvasia toscana, cococciola e passerina, questi ultimi tre in misura non superiore al 15% della superficie da impiantare, utilizzati per ottenere il vino a denominazione di origine controllata Trebbiano di Abruzzo.

Possono, altresì, essere effettuati reimpianti di vigneti con l'impiego, nelle rispettive province, dei seguenti vitigni raccomandati o autorizzati:

PROVINCIA DI CHIETI

Raccomandati:

Bombino Bianco b.
Ciliegiolo n.
Cococciola b.
Maiolica n.
Malvasia del Chianti b.
Merlot n.
Montepulciano n.
Pecorino b.
Pinot Bianco b.

Autorizzati:

Barbera n.
Montonico Bianco b.
Pinot Grigio g.
Riesling Renano b.
Sangiovese n.
Sylvaner Verde b.
Tocai Friulano b.
Traminer Aromatico r.
Trebbiano Toscano b.
Veltliner b.
Regina b.
Regina dei Vigneti b.
Pinot Nero n.

PROVINCIA DELL'AQUILA

Raccomandati:

Bombino Bianco b.
Ciliegiolo n.
Cococciola b.
Malvasia del Chianti b.
Montepulciano n.
Pecorino b.
Pinot Bianco b.
Pinot Grigio g.
Pinot Nero n.

Autorizzati:

Mostosa b.
Riesling Italico b.
Riesling Renano b.
Sangiovese n.
Sylvaner Verde b.
Tocai Friulano b.
Traminer Aromatico r.
Trebbiano Toscano b.
Veltliner b.
Verdicchio Bianco b.

PROVINCIA DI PESCARA

Raccomandati:

Barbera n.
Bombino Bianco b.
Ciliegiolo n.
Cococciola b.
Malvasia del Chianti b.
Merlot n.
Montepulciano n.
Pinot Bianco b.
Pinot Grigio g.
Pinot Nero n.
Riesling Italico b.
Riesling Renano b.
Sangiovese n.
Sylvaner Verde b.
Tocai Friulano b.
Traminer Aromatico r.
Trebbiano Toscano b.
Veltliner b.

PROVINCIA DI TERAMO

Raccomandati:

Biancame b.
Bombino Bianco b.
Ciliegiolo n.
Cococciola b.
Dolcetto n.
Malbech n.
Malvasia del Chianti b.
Merlot n.
Montepulciano n.
Montonico Bianco b.
Pecorino b.
Pinot Bianco b.
Pinot Grigio g.
Pinot Nero n.
Riesling Italico b.
Riesling Renano b.
Sangiovese n.
Sylvaner Verde b.
Tocai Friulano b.
Traminer Aromatico r.
Trebbiano Toscano b.
Veltliner b.

Art. 3.

Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale.

Art. 4.

Chiunque procede a nuovi impianti o reimpianti di viti, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, sarà obbligato ad estirpare le viti impiantate.

Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dalla giunta regionale, quest'ultima provvede a far rimuovere l'impianto, ponendo a carico del trasgressore il relativo costo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. **56.**

Modifica alla legge regionale 9 novembre 1976, n. 61.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalle mutate condizioni di mercato connessi alla realizzazione delle opere infrastrutturali a concorso FEOGA, programmate dallo Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, i fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1976, n. 61, possono essere integrati con quelli stanziati ai sensi dell'art. 1 della stessa legge e resisi disponibili in seguito all'estinzione anticipata dei mutui.

Art. 2.

Alla utilizzazione delle somme stanziate con gli articoli 1 e 2 della citata legge ed alla applicazione di quanto previsto al precedente art. 1 si provvede con deliberazione della giunta regionale sulla base dei provvedimenti dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, adottati in conformità delle esigenze di esecuzione delle opere programmate.

Art. 3.

Le istanze per ottenere i benefici di cui all'art. 5 della legge 9 novembre 1976, n. 61, riguardanti le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell'art. 7 della legge stessa, dovranno essere presentate, munite di tutta la prescritta documentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per gli scopi di cui all'art. 9 della legge 9 novembre 1976, n. 61, viene disposta una integrazione di fondi di lire 150 milioni con riduzione di pari importo dello stanziamento di lire 1.500 milioni previsto per gli interventi di cui all'art. 5 della legge stessa.

Art. 5.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 9 novembre 1976, n. 61.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. **57.**

Modifica alla legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, recante norme relative a provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, è così modificato: « L'assunzione degli oneri previsti dall'art. 1 decorre dal 1° luglio 1977 fino al 30 settembre 1977 ».

Art. 2.

Le spese relative sono comprese nei limiti degli stanziamenti istituiti con l'art. 4 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1977, n. **58.**

Norme per l'applicazione del « protocollo d'intesa » al personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di linea, nonché per l'erogazione di contributi di esercizio per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nel quadro della riforma complessiva del sistema delle autolinee, allo scopo di favorire il processo di unificazione del trattamento economico e normativo fra i lavoratori del settore trasporto collettivo su gom-

ma, in anticipazione di quanto sarà corrisposto dallo Stato allo stesso titolo dispone interventi finanziari per il 1977 volti a consentire l'estensione al personale delle imprese concessionarie di autoservizi di linea (contratto A.N.A.C.) del trattamento definito con il «protocollo d'intesa» Governo-Sindacati, secondo il testo e norme applicative concordati tra Regione, organizzazioni sindacali ed A.N.A.C.

Art. 2.

Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1 la giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese che esercitano nella Regione servizi di autolinee in regime di concessione e tenute all'applicazione del contratto A.N.A.C., un contributo annuo lordo per dipendente di L. 2.400.000.

Il contributo è elevato di L. 400.000 annue per le aziende tenute all'equo trattamento di cui al regio decreto-legge numero 148 dell'8 gennaio 1931.

Il contributo, riducibile per il riassorbimento delle competenze accessorie e per il divieto di cumulo nell'ambito di ciascuno istituto tra il trattamento derivante dal «protocollo d'intesa» e quello stabilito da preesistenti accordi, è erogato in rate bimestrali anticipate.

Sono escluse dai predetti contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Per le imprese concessionarie, che cessano dall'esercizio nel corso dell'anno 1977, le anticipazioni bimestrali vengono sospese ed è fatto obbligo alle imprese di restituire proporzionalmente le somme del periodo di riferimento non utilizzate.

Con le stesse modalità di cui al comma terzo vengono concesse le anticipazioni alle imprese, comprese quelle a capitale pubblico, che subentrano nell'esercizio nel corso del 1977.

Art. 3.

Alle imprese concessionarie di autoservizi di linea sono inoltre concessi contributi da corrispondere a ciascun dipendente, che cessi dal servizio per pensionamento nell'anno 1977, pari alla differenza dovuta per l'adeguamento del trattamento di fine lavoro corrisposto dall'azienda secondo il vigente C.C.N.L.-A.N.A.C. e quello superiore risultante dall'applicazione del «protocollo d'intesa».

Art. 4.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 2 devono inoltrare al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, domanda in bollo corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'impegno ad applicare nei confronti del personale dipendente il «protocollo d'intesa» e di versare entro i termini di legge le ritenute e i contributi previdenziali;

2) dichiarazione che per il personale impiegato sulle autolinee interregionali e comunali non vengano percepiti contributi allo stesso titolo;

3) elenco nominativo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con la indicazione per ciascun dipendente del numero di matricola, della data di assunzione in servizio, della qualifica, nonchè della residenza di lavoro per il personale viaggiante e dell'impianto o ufficio per il rimanente personale. E' fatto obbligo all'impresa di comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dell'organico.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 devono inoltrare domanda in bollo al presidente della giunta regionale per il tramite del settore trasporti corredata del prospetto di liquidazione della indennità di buonuscita spettante in applicazione del «protocollo d'intesa».

Art. 5.

Alle imprese che gestiscono pubblici servizi di linea per trasporto di persone di concessione regionale ed alle imprese, comprese quelle a capitale pubblico, che dovessero assumere servizi nel corso del 1977, possono essere riconosciuti per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1977 i seguenti contributi:

a) contributo chilometrico fino ad un massimo di lire 160/km, calcolato sulla percorrenza delle autolinee di concessione regionale espresse in autobus/km, limitatamente alle corse in esercizio ed aumentate della percorrenza delle corse bis effettuate e regolarmente denunciate. E' altresì ammessa a contributo la percorrenza delle linee attribuite dalla Regione in via provvisoria e precaria;

b) contributo a titolo di rimborso sugli abbonamenti pari al 50% delle somme percepite per l'anno 1975, con riferimento alle sole linee di concessione regionale ai sensi dello art. 9, lettera *a*), della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64.

Il contributo di cui alla lettera *a*) è così liquidato:

1) per le società concessionarie che cessano dall'esercizio nel corso dell'anno 1977 all'atto della cessazione e sulla base dei risultati di bilancio accertati al 31 dicembre 1976 riferiti in dodicesimi al periodo di esercizio 1977.

Le frazioni di mese si arrotondano al dodicesimo superiore od inferiore rispettivamente per periodi di esercizio oltre o fino a 15 giorni;

2) per le imprese, comprese quelle a capitale pubblico, che subentrano nell'esercizio in quote pari ai dodicesimi di autobus/km svolti nel corso dell'esercizio 1977 e sulla base dei risultati di bilancio accertati al 31 dicembre 1977;

3) per le altre imprese concessionarie sulla base dei risultati di bilancio accertati al 31 dicembre 1977.

Il contributo di esercizio verrà erogato solo nel caso che risulti passivo il conto economico dell'intera attività per gli anni 1976 o 1977, rispettivamente per le aziende che cessano o continuano e subentrano e fino a concorrenza del minor deficit accertato per l'intera attività di trasporto e quello riferito alle sole linee di concessione regionale.

Il costo km/aziendale è ammissibile entro i limiti massimi che saranno fissati dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente, su proposta del settore trasporti.

Non sono ammesse a contributo le imprese a favore delle quali la Regione, lo Stato o gli enti locali intervengano, anche indirettamente, con altri benefici economici al ripiano delle passività di esercizio.

Art. 6.

Le domanda per l'ammissione al contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 devono essere presentate al presidente della giunta regionale per il tramite del settore trasporti:

1) dalle imprese che cessano dal servizio nel corso del 1977 entro trenta giorni dalla cessazione;

2) dalle altre imprese, comprese quelle che subentrano nell'esercizio nel corso del 1977, entro il 31 gennaio 1978, corredando la domanda della seguente documentazione a pena di esclusione dal contributo:

a) conto economico della gestione 1977, relativo a tutta l'attività di trasporto, redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio dei trasporti;

b) elenco di tutte le autolinee esercitate di concessione statale, regionale o comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

c) copia conforme delle scritture I.V.A. obbligatorie;

d) copia degli orari delle autolinee regionali gestite, con apposto il visto di attualità dei servizi da parte dei comuni capi linea;

e) dichiarazione degli enti locali, patronati scolastici, uffici postali, relativa ai canoni e sussidi corrisposti o deliberati per l'esercizio 1977, ovvero, nella negativa, dichiarazione della impresa di non aver percepito sussidi o canoni;

f) dichiarazione di aver corrisposto quanto dovuto per l'applicazione del «protocollo d'intesa».

Art. 7.

Le domande per l'ammissione al contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 devono essere presentate al presidente della giunta regionale per il tramite del settore trasporti entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

E' in facoltà della giunta regionale concedere, su richiesta delle imprese concessionarie, un acconto sui contributi di esercizio di cui all'art. 5, lettera *a*), pari al contributo chilometrico liquidato per l'anno 1975.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso del 1976 o 1977 l'acconto è pari a L. 80/km degli autobus/km per l'anno 1977 desunti dagli atti di concessione o di autorizzazione.

L'acconto viene erogato in anticipazioni bimestrali.

Art. 9.

Le imprese che intendono beneficiare dell'acconto di cui all'art. 8 devono inoltrare al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, domanda in bollo corredata della dichiarazione dell'INPS attestante la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

L'anticipazione relativa al bimestre novembre-dicembre 1977 è subordinata alla presentazione della dichiarazione dell'INPS attestante la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria alla data del 30 settembre 1977.

In caso di dichiarata esposizione debitoria la Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, trattiene per corrispondere direttamente all'INPS, una somma pari al debito contratto verso l'istituto previdenziale.

Per le erogazioni delle successive rate di anticipazioni bimestrali le imprese sono tenute a documentare di volta in volta la regolarità dei versamenti.

Art. 10.

La liquidazione dei contributi di cui all'art. 5, in sede di attribuzione definitiva, è determinata dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente.

Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 a titolo di integrazione degli interventi finanziari previsti dallo art. 24 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52.

Art. 12.

Per gli interventi previsti dai precedenti articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000.

Per gli interventi previsti dal precedente art. 5, è autorizzata la spesa di L. 1.700.000.000.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a complessive L. 5.500.000.000 si provvede:

a) per L. 2.500.000.000 con parte dello stanziamento previsto dall'art. 27, lettera *A*), della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, tuttora disponibile, e secondo le precisazioni contenute nel successivo art. 13;

b) per L. 3.000.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977. La partita n. 3 « Finanziamento della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, concernente l'organizzazione dei trasporti pubblici su strada », iscritta nell'elenco n. 4 allegato al medesimo bilancio, è soppressa. La partita n. 7 « Finanziamento di progetti per settori prioritari di intervento, riconnessi per il FERS, FEOGA e Fondo Sociale Europeo », iscritta nel predetto elenco n. 4 è ridotta di L. 1.000.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta stessa, ad introdurre le necessarie variazioni al bilancio 1977, in rapporto a quanto disposto con il presente articolo e con il precedente art. 11.

Art. 13.

Gli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, decorrono, tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale ivi previsto, a partire dal prossimo anno 1978, ferma restando la possibilità dell'immediata utilizzazione della somma di L. 1.000.000.000 ancora disponibile dopo la riduzione apportata con la lettera *a*) del precedente articolo 12.

Resta ferma, in relazione a quanto stabilito con il comma precedente, la riserva contenuta nel quarto comma dello art. 27 della citata legge regionale 14 settembre 1976, n. 52.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 settembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1977, n. **59.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Vomano e Piomba » - zona omogenea « N » - comuni della provincia di Teramo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Vomano e Piomba » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 settembre 1977

RUSSO

(*Omissis*).

(10524)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. **24.**

Finanziamento interventi straordinari per i comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati dalla nube tossica di arsenico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 61 *del* 22 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo al fine di provvedere, nei comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, colpiti da inquinamento di nube tossica di acido arsenioso, agli interventi necessari per la tutela sanitaria dei lavoratori, per il risanamento dell'ambiente ed il controllo sistematico, per due anni, dei terreni, della vegetazione, del pulviscolo atmosferico, degli animali, delle acque freatiche, delle acque di mare e del pescato.

Art. 2.

La gestione del fondo di cui all'articolo precedente è demandata alla giunta regionale che, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, disporrà gli interventi occorrenti.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli precedenti la giunta regionale si avvale dei propri uffici periferici e delega all'amministrazione provinciale di Foggia ed alle amministrazioni comunali di Manfredonia e Monte Sant'Angelo la esecuzione dei relativi provvedimenti.

Art. 4.

La spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 2.000.000.000, trova copertura per L. 1.000.000.000 sul cap. 93 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, approvato con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1977 all'oggetto « Interventi straordinari nei comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati da nube tossica » e per L. 1.000.000.000, su analogo capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 « Norme sulla contabilità regionale ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 agosto 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 25.

Proroga convenzione per gestione centri servizi socio-culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 61 *del* 22 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a rinnovare, limitatamente all'anno finanziario 1977, la convenzione con il CIF, l'UNLA, l'MCC e l'UMANITARIA per la prosecuzione della gestione dei centri dei servizi socio-culturali nella regione Puglia, servizi trasferiti alle regioni con delibera CIPE del 12 dicembre 1972, dopo aver constatata la effettiva attività di detti centri e verificato i rendiconti degli anni precedenti così come previsto dalla convenzione stessa.

Art. 2.

Gli enti di cui all'articolo precedente si impegnano a gestire i centri dei servizi socio-culturali per l'anno 1977 senza apportare alcuna modifica agli organici stabiliti dalla convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno e comunque a lasciare inalterato il personale effettivamente presente in servizio alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 3.

La spesa riveniente dalla presente legge graverà per L. 800.000.000, sul cap. 267 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 agosto 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 26.

Modifica legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 61 *del* 22 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge regionale n. 8 del 31 marzo 1973 non ha luogo nei casi in cui la pena pecuniaria, nel minimo edittale, risulti complessivamente inferiore a L. 500.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 agosto 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 27.

Indennità di funzione ai presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 61 *del* 22 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura dell'indennità di funzione da corrispondere ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione aventi voto deliberativo degli enti ospedalieri è determinata come segue:

A) *Ospedali regionali*:
per il presidente, L. 300.000 mensili;
per i consiglieri, L. 120.000 mensili.

B) *Ospedali provinciali*:
per il presidente, L. 210.000 mensili;
per i consiglieri, L. 90.000 mensili.

C) *Ospedali di zona*:
per il presidente, L. 120.000 mensili;
per i consiglieri, L. 50.000 mensili.

L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti degli enti ospedalieri è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione.

Le indennità di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Ai presidenti ed ai consiglieri nominati successivamente al 1° gennaio 1977 l'indennità di funzione compete dalla data di effettivo insediamento.

Art. 3.

Al commissario incaricato, in sostituzione del consiglio di amministrazione, della gestione ordinaria dell'ente ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il presidente.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge provvedono le amministrazioni degli enti ospedalieri, previa adozione di apposito atto deliberativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 agosto 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

(10722)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1977, n. 45.

Modifiche alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le tabelle *A* e *B*/1, *B*/5, *B*/6, allegate alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, relative al personale del consiglio regionale sono modificate nel modo seguente:

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE PER CIASCUNA QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO REGIONALE

Qualifica funzionale	Dotazione
VI	134
V	195
IV	185
III	238
II	51
I	1
Totale	804

TABELLA *B*-1

UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO

Qualifica funzionale		Dotazione
VI	Esperto in materie amministrative	4
V	Assistente amministrativo	3
	Assistente finanza e contab. pubbl.	2
IV	Istruttore amministrativo	4
III	Stenodattilografo	5
	Collaboratore tecnico	3
	Collaboratore amministrativo	4
	Autista	1
II	Commesso	10
		36

TABELLA *B*-5

UFFICIO LEGISLATIVO

Qualifica funzionale		Dotazione
VI	Esperto in materie giuridiche	4
V	Ricercatore in materie giuridiche	2
III	Stenodattilografo	2
		8

TABELLA *B*-6

UFFICIO DOCUMENTAZIONE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Qualifica funzionale		Dotazione
VI	Esperto in materie amministrative	3
	Giornalista	1
V	Ricercatore	1
	Responsabile servizio biblioteca	1
	Responsabile servizio emeroteca	1
	Responsabile serv. incontri e conv.	1
	Responsabile servizio rapporti ed incontri con la scuola e audiovisivi	1
	Pubblicista	2
	Assistente amministrativo	1
IV	Istruttore amministrativo	5
III	Stenodattilografo	4
	Collaboratore amministrativo	3
		24

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *luglio* 1977 (*atto n.* 574) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1977.

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1977, n. 46.

Maggiorazione di aliquote di tributi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile previste dalla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, sono elevate nella misura del triplo del canone di concessione.

Art. 2.

Le aliquote delle tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, integrata dalla successiva legge regionale 9 agosto 1974, n. 47, e relativa tariffa sono aumentate del 20 per cento.

Art. 3.

Le tasse di ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici, nonchè quelle riguardanti i contributi di cui alla legge 22 novembre 1954 sono stabilite come dalle unite tabelle *A* e *B*.

Art. 4.

Il compenso a favore dei messi notificatori per il servizio di notifica degli atti emessi dal presidente della giunta regionale in materia di sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi regionali è elevato nella misura prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, con la medesima decorrenza prevista dalla legge anzidetta.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *luglio* 1977 (*atto n.* 577) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *agosto* 1977.

TABELLA *A*

Tassa d'ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici e radiumterapia, istituita con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno:

1) Tassa d'ispezione sulle farmacie nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate):

con popolazione inferiore a 10.000 abitanti L. 6.250;
con popolazione da 10.000 a 40.000 abitanti L. 10.000;
con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 20.000;
con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti L. 50.000.

2) Tassa d'ispezione sugli apparecchi radiologici nonchè apparecchi di radioterapia e radiumterapia:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 kW L. 50.000;

2) apparecchi di tensione inferiore a 100 kW L. 20.000.

N.B. — I possessori di due o più apparecchi di uguale tensione sono tenuti al pagamento dell'intera tassa per il primo e della metà della tassa per gli altri.

TABELLA *B*

Contributi di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, e successive modificazioni previsti a carico delle farmacie non rurali nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate):

con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000;
con popolazione da 10.000 a 15.000 abitanti L. 15.000;
con popolazione da 15.000 a 40.000 abitanti L. 30.000;
con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 60.000;
oltre 100.000 abitanti L. 100.000.

(9656)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1976, n. 33.

Modifiche e integrazioni allo statuto della comunità montana del Tronto (zona N).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *dell'*11 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, le modifiche e integrazioni allo statuto della comunità montana del Tronto - zona *N*, di cui alla legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2, nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

Il secondo comma dell'art. 6 dello statuto è modificato come segue:

« I consiglieri sono eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno secondo le norme previste all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il presidente della comunità montana provvede alla c[illegible] vocazione del consiglio comunitario quando tutti i comuni avr[illegible] no provveduto a rinnovare o confermare i propri rappres[illegible] tanti ».

Il primo comma dell'art. 16 dello statuto è modificato co[illegible] segue:

« Il segretario della comunità è nominato dal consiglio c[illegible] ne stabilisce anche il trattamento economico ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uffici[illegible] della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserva[illegible] e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 dicembre 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. 34.

Intervento delle cooperative artigiane di garanzia per aziende danneggiate dall'alluvione del 18-19 agosto 19[illegible]

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *dell'*11 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative artigiane di garanzia operanti nella Regi[illegible] sono autorizzate, in deroga all'art. 3 della legge regionale 28 [illegible]glio 1976, n. 21, a prestare garanzia per operazioni di credi[illegible] sulla base del danno effettivamente subito e comunque non o[illegible] lire 5 milioni, alle aziende associate che risultino danneggiate [illegible] l'alluvione del 18-19 agosto 1976 e allo scopo di acquistare [illegible] terie prime e prodotti semilavorati destinati alla produzione di riparare i danni causati dall'alluvione.

Le aziende interessate devono presentare alle cooperat[illegible] apposita dichiarazione, rilasciata dal comune ove risiedono, da[illegible] quale risulti che sono state danneggiate dall'alluvione, e parere espresso dalla commissione provinciale dell'artigiana[illegible]

Il finanziamento concesso con la presente legge è cumu[illegible] bile con altri eventuali finanziamenti concessi in via ordina[illegible] ai sensi della legge regionale n. 21/76.

Art. 2.

Le cooperative sono autorizzate ad operare in deroga all[illegible] sposizioni statutarie riguardanti la decorrenza del diritto [illegible] ottenere la garanzia della cooperativa nei confronti delle azie[illegible] artigiane danneggiate dall'alluvione che abbiano chiesto l'is[illegible] zione alla cooperativa stessa dopo il 19 agosto 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uffici[illegible] della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserva[illegible] e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 dicembre 1976

CIAFFI

(10803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattor*[illegible]

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772870)